

costituzionali. Le parti, infatti, godono di un termine ampio per l'impugnazione del lodo, il cui contenuto dovrebbero avere in ogni caso conosciuto attraverso la comunicazione richiamata. Se, in ipotesi, per fatto a loro non imputabile, non venissero a conoscenza del lodo, dovrebbe ammettersi – come peraltro non esclude neppure l'ordinanza in esame – la possibilità di una rimessione in termini per l'impugnazione in applicazione dell'art. 153 c.p.c.

LAURA SALVANESCHI

**I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DI UNA SENTENZA PARZIALE
COME DEFINITIVA O NON DEFINITIVA: VERSO UNA NUOVA
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE**

Corte di cassazione civile, Sez. II, 9 marzo 2020, n. 6624
(Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo)

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della decisione sulla questione di massima di particolare importanza della qualificazione della sentenza parziale come definitiva o come non definitiva allorché essa abbia deciso solo una o alcune domande cumulate tra le stesse parti; qualificazione, come è noto, rilevante per predicarne, rispettivamente, la sola impugnabilità immediata ovvero la impugnabilità immediata in alternativa alla riserva di impugnazione differita (ordinanza già commentata da R. LOMBARDI, *Sentenze definitive e non definitive: si preannuncia un ulteriore intervento delle sezioni unite, in Judicium*).

Nella ordinanza interlocutoria si sollecita una pronuncia delle Sezioni Unite volta a fare chiarezza sugli indici dai quali può ricavarsi la natura della sentenza; e ciò, con particolare riferimento al caso in cui quegli indici siano tra loro contrastanti. Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, infatti, il giudice *a quo* aveva qualificato la sentenza come non definitiva, ma si era poi pronunciato sulle spese; capo, quest'ultimo, considerato (in precedenti pronunce della Cassazione anche a sezioni unite) indice della natura definitiva della sentenza.

L'ordinanza della Cassazione sollecita inoltre una presa di posizione in materia di giudizio di scioglimento delle comunioni, per il quale prospetta di valutare se adottare una soluzione non in linea con l'orientamento consolidato che attribuisce rilevanza al criterio dell'apparenza e dell'affidamento del terzo. In materia di giudizio divisorio si discute, in particolare, sulla forma che debba rivestire la sentenza che accerta il diritto

alla divisione in capo ai condividenti (ma anche di quella che escluda un condividente dal processo).

Sul tema della qualificazione delle sentenze parziali come definitive o non definitive la Cassazione ha da tempo adottato un criterio c.d. formale in virtù del quale, se il giudice *a quo* dispone la separazione delle cause o provvede sulle spese (così implicitamente disponendo la separazione), la sentenza deve considerarsi definitiva; in assenza dell'uno o dell'altro provvedimento (sia nei processi con due sole parti, sia nei processi a più parti), invece, la sentenza su una o alcune domande è considerata non definitiva (Cass. 13 settembre 2019, n. 22854; Cass. 18 giugno 2019, n. 16289; Cass. 5 settembre 2017, n. 20781, in *Giur. it.*, 2017, 2639 ss., con nota di S. ALUNNI, *Separazione delle cause e sentenze non definitive*; Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 9441; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3383; Cass., 27 febbraio 2007, n. 4618; Cass., 10 giugno 2005, n. 12318; Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1999, n. 711, in *Corr. giur.*, 2000, 642 ss., con nota di M. MONTANARI, *Cumulo di domande e sentenza non definitiva* e di C. CONSOLO, *Postilla su un dibattito seducente ma ormai maturo, se non estenuante quanto alle definitive su domande*; in *Giust. civ.*, 2000, I, 63 ss., con nota di G.P. CALIFANO, *Le Sezioni unite civili ripropongono l'indirizzo formale in tema di sentenze non definitive su una o più domande cumulate nel medesimo processo*; Cass., 15 febbraio 1997, n. 1417, in *Foro it.*, I, 1997, 2147 ss., con nota di E. FABIANI, *Sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive*; Cass., 4 giugno 1993, n. 6276, in *Foro it.*, 1993, I, 2468 ss., con nota di G. COSTANTINO, *Ancora sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive*).

In dottrina, invece, si registrano opinioni discordanti: talune adesive all'orientamento c.d. formale della Cassazione, altre, invece, che ancorano la qualificazione alla sussistenza e/o alla intensità della connessione tra le domande decise e quelle non decise e altre ancora all'*iter* processuale che ha condotto alla pronuncia della sentenza (per una illustrazione di questi orientamenti si veda, da ultimo S. ALUNNI, *Riunione*, cit., 2639 ss. e, se si vuole, E. MARINUCCI, *Pronuncia sul merito. Commento dell'art. 277 c.p.c.*, in L.P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, vol. 3, tomo II, Torino, 2012, 33 ss.)

L'orientamento consolidato della Suprema Corte opta per il criterio c.d. formale, perché lo reputa più tutelante per le parti, equo, oggettivo e capace di dare certezza in un campo delicato come quello delle impugnazioni in cui le parti devono poter sapere sulla base di dati oggettivi come garantirsi la possibilità di impugnare la sentenza.

L'ordinanza interlocutoria non sembra volere dare avvio a un cambio di rotta, perché ribadisce "la necessità di dover prestare adesione all'approccio formale alla risoluzione del problema", ma sollecita le Sezioni Unite a prendere posizione sulla ipotesi in cui gli indici formali siano tra loro

contrastanti: nel caso di specie, l'indice della condanna alle spese si pone in contrasto con la qualificazione assegnata alla sentenza dal giudice *a quo* come 'non definitiva'; qualificazione cui in passato la Suprema Corte ha assegnato un rilievo dirimente (Cass. 27 marzo 1987, n. 2992). La Seconda Sezione della Cassazione opta pertanto per la rimessione alle Sezioni Unite affinché chiariscano se l'indice formale della condanna alle spese sia recessivo, ossia rilevi solo in via sussidiaria, in assenza di qualificazione del giudice *a quo*; oppure se la condanna alle spese rilevi in ogni caso, prevalendo su detta qualificazione; e ciò anche alla luce dell'orientamento della Cassazione che assegna decisiva rilevanza alla qualificazione del giudice *a quo* a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29829; cfr., da ultimo, sia pure in altra materia, Cass. 23 ottobre 2020, n.23390).

L'ordinanza interlocutoria segnala poi come, nel caso di specie, la eventuale assegnazione di una rilevanza decisiva alla qualificazione effettuata dal giudice, imporrebbe di concludere per la erroneità del capo di condanna alle spese accessorio alla sentenza non definitiva.

L'intervento delle Sezioni Unite è quanto mai auspicabile; ed è auspicabile che le Sezioni Unite tengano in considerazione, contrariamente agli auspici della ordinanza interlocutoria, i contributi della dottrina che invitano ad assegnare rilevanza alla connessione tra le domande, ossia alla 'sostanza' della sentenza volta a volta considerata.

È anche sperabile che le Sezioni Unite considerino che la sentenza non definitiva, rispetto a quella definitiva, presenta un indubbio valore aggiunto sotto il profilo della economia dei giudizi.

Si consideri anzitutto che, quando una parte risulti soccombente rispetto a una sentenza parziale non definitiva e l'altra, successivamente, rispetto alla sentenza definitiva (resa all'esito del giudizio proseguito) è più facile che entrambe non impugnino le due sentenze: il soccombente nella parziale non definitiva fa riserva di impugnazione, ma poi, alla luce del tenore della sentenza definitiva (a sé favorevole e sfavorevole alla controparte) decide di non impugnare; altrettanto fa il soccombente nella sentenza definitiva. In ogni caso, se anche le parti optano per la impugnazione, è più elevata la probabilità che il giudizio di impugnazione sia unico (perché il soccombente nella sentenza non definitiva ha optato, come spesso accade, per la riserva di impugnazione).

Se invece la sentenza parziale è definitiva, è altamente probabile che il soccombente rispetto alla stessa impugni (è difficile che lasci decorrere i termine per impugnare non potendo permettersi di aspettare l'esito del giudizio proseguito dopo la separazione, perché non ha a disposizione la riserva di impugnazione); a quel punto, se soccombente rispetto alla sentenza definitiva risulterà la controparte, quest'ultima impugnerà

certamente per contenere il rischio di una soccombenza ‘a tutto campo’ ossia anche rispetto alle domande oggetto della sentenza parziale in caso di accoglimento della impugnazione avversaria.

Emerge dalla esemplificazione di cui sopra che la soccombenza reciproca, in caso di sequenza sentenza parziale non definitiva-sentenza definitiva ‘finale’, può scongiurare in assoluto la instaurazione del giudizio di impugnazione e comunque, il più delle volte, implica la instaurazione di un unico giudizio di impugnazione; in caso di sequenza sentenza parziale definitiva-sentenza definitiva ‘finale’, invece, alla soccombenza reciproca segue pressoché inevitabilmente la instaurazione di due giudizi di impugnazione. Ciò accade perché la definitività della sentenza parziale preclude a chi sia soccombente rispetto alla stessa una valutazione complessiva dell’intero giudizio cumulato oggetto delle due sentenze e stimola dunque maggiormente la litigiosità. Per questa ragione, una interpretazione guidata dal principio di economia dei giudizi, dovrebbe indurre i giudici *a quo* (e le Sezioni Unite chiamate ad orientarli) a privilegiare, ove possibile, la qualificazione della sentenza parziale come non definitiva, piuttosto che come definitiva, posto che questa seconda qualificazione rende altamente probabile la instaurazione di due giudizi di impugnazione.

In materia di giudizio divisorio, l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite dovrà confrontarsi con ulteriori e specifici profili di complessità. Da un lato l’ordinanza interlocutoria segnala una recente pronuncia che, in quella materia, si è discostata dall’orientamento formale, affermando che la sentenza che dichiara esecutivo il progetto di divisione è definitiva, anche se non si pronuncia sulle spese (Cass., 26 luglio 2016, n.15466). Dall’altro lato la Seconda Sezione della Cassazione segnala la criticità dell’orientamento secondo cui la sentenza di approvazione del progetto di divisione ha natura non definitiva, perché detta qualificazione preclude al giudice di procedere alla estrazione, posto che l’art. 791, comma 4, c.p.c. richiede, a tal fine, che le contestazioni sul progetto di divisione siano state risolte con sentenza passata in giudicato.

ELENA MARINUCCI